

STUDIO LEGALE  
AVV. ALESSANDRA DI FAZIO  
VIA DEL GELSOMINO N. 19, 89128 REGGIO CALABRIA  
CELL.3663617470  
E -MAIL:ALESSANDRADIFAZIO@LIBERO.IT  
PEC: AVV.DIFAZIOALESSANDRA@PEC.GIUFFRE.IT

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C**

Nell'interesse della Dott.ssa Cannizzaro Antonia, nata a Cinquefrondi (RC) il 10.07.1982, CF CNNNTN82L55C710M, residente a Bologna alla Via Ferrarese n. 160, rappresentata e difesa all'Avv. Alessandra Di Fazio (CF DFZLSN80S65H224O) del Foro di Reggio Calabria - che dichiara di voler ricevere comunicazioni di segreteria all'indirizzo pec: avv.difazioalessandra@pec.giuffre.it o al numero di fax n. 096525001 – presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via del Gelsomino n. 19

- Ricorrente

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (c.f.: 80185250588), in persona del Ministro in carica, con sede a Roma, viale Trastevere n. 76/A (c.a.p. 00153), rappresentato e difeso *ex lege* dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;

*per quanto possa occorrere, anche contro*

– **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** (c.f.: 80062970373), in persona del legale rappresentante in carica, con sede a Bologna, alla Via de' Castagnoli n. 1,

– **Ambito Territoriale di Bologna** (c.f.: 80071250379), in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Bologna in via de Castagnoli n. 1, cap 40126,

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, alla via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, via pec all'indirizzo  
*ads.bo@maiclerl.avvocaturastato.it*

*Resistenti*



## **PREMESSO in F A T T O**

La ricorrente Prof.ssa Cannizzaro Antonia è docente precaria, in possesso di titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie per l'insegnamento della classe di concorso A046 (scienze giuridiche ed economiche) e dal 2019 ad oggi ha prestato servizio in taluni istituti statali della provincia di Bologna, con contratto di lavoro a tempo determinato, come docente supplente, come da visura del POLIS allegata (doc 1).

In particolare, nell'anno 2021-2022 ha insegnato presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Giordano Bruno di Budrio (BO) con contratto dal 24.09.2021 al 30.06.2022 (doc 2), in quanto inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Bologna.

Più precipuamente, con O.M. n. 60/2020 del 10/07/2020, il Ministero dell'Istruzione ha dato avvio alla procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), valide per la convocazione e nomina di incarichi a tempo determinato.

Dette graduatorie GPS, suddivise in prima e seconda fascia, di cui all'art. 3 co. 5, 6, 7, dell'O.M. 60/2020, che hanno sostituito le cd "graduatorie di circolo e di istituto", di cui alla precedente vigenza, sono costituite in ciascuna provincia e sono finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze.

Con successiva O.M. n. 112/2022 Il Ministero dell'Istruzione ha disposto l'aggiornamento delle GPS per il biennio 2022-2024 prevedendo che il candidato potesse presentare domanda per un'unica provincia, ed unicamente in modalità telematica, ex Dlgs 82/2005, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)", termini dal 12 maggio fino alle 23:59 del 31 maggio 2022.

In ragione di ciò, in data 23.05.2022, a mezzo il sistema telematico Polis, la parte ricorrente presentava domanda di inserimento nelle GPS, per la Provincia di Bologna, UST Ambito Territoriale di Bologna, indicando, a sistema, i titoli di accesso ed i titoli di servizio posseduti, per le seguenti classi di concorso: A46 "scienze giuridiche ed economiche".



Tale domanda, completa dei titoli di accesso e di servizio dell'odierna ricorrente, era acquisita dal sistema telematico, di cui al prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7213969.23-05-2022. (doc 3).

Con decreto Prot. n. 7109 del 02/08/2022, sono state pubblicate sul sito dell'UST di Bologna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Bologna – posto comune e sostegno del personale docente della scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado.

Dalla lettura della graduatoria GPS di II fascia risulta che l'odierna ricorrente è inserito come segue: classe di concorso "A045" nella posizione n. 112 con punti n. 61.

Pur tuttavia tale punteggio è errato ed insufficiente e l'errore riguarda i periodi di servizio d'insegnamento della stessa prestati nell'anno scolastico 2021-2022.

Invero l'istante già in data 29.07.2022, a mezzo pec, essendosi accorta dell'errore di compilazione della domanda, aveva promosso formale reclamo, all'UST di Bologna chiedendo l'attribuzione del giusto punteggio, in virtù del servizio prestato nell'anno scolastico 2021-2022 nella classe di concorso A045, unica nella quale ha richiesto l'inclusione delle GPS e unica per la quale possiede il titolo di accesso.

Alla luce di quanto sopra esposto in punto di fatto, si sottopongono all'attenzione del'Ill.mo Tribunale adito i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**In via preliminare: in ordine alla giurisdizione del G.O. nelle controversie aventi ad oggetto le Graduatorie Provinciali per le Supplenze**

La procedura di selezione del personale docente per il conferimento di incarichi di supplenza è stata recentemente innovata con l'O.M. n. 112/2022, che fa seguito all'O.M. n. 60/2020 che aveva introdotto le G.P.S., che sostituiscono le precedenti Graduatorie di Istituto (G.I.).

In ordine alla trattazione delle controversie connesse alle suddette graduatorie soccorre l'ampia e dibattuta giurisprudenza stratificatasi in ordine alle trapassate G.I.,



sulle quali si può riscontrare un dato conclamato, circa la natura estranea a procedura concorsuale.

Sul punto sono intervenute a più riprese le S.S.U.U., da ultimo con la sentenza n. 17123/19, secondo cui “occorre distinguere – alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017) – a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria ovvero l’oggetto del giudizio sia l’accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l’annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria.”.

Da tale enunciato si evince che *qualora la controversia abbia ad oggetto il corretto inserimento nella graduatoria da parte del singolo candidato, non accompagnato dall’impugnazione dell’atto amministrativo generale, si configura la giurisdizione del G.O., competente ad incidere sulla singola posizione in graduatoria, per la quale il docente vanta una posizione di diritto soggettivo.*

Tale assunto è stato recentemente confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione (si veda a tale riguardo la sentenza n. 7798/2020 Tar Lazio, sede di Roma), assumendo che *“le graduatorie di istituto, al di là del nomen iuris, non paiono accostabili o addirittura riconducibili nel genus delle graduatorie riferibili alle summenzionate procedure selettive. Quest’ultime, invero, si caratterizzano per la loro natura di provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo di tipo selettivo nel quale, a fronte della spendita dei poteri autoritativi riconosciuti dalla legge in capo*



*all'Amministrazione ed ulteriormente delimitati dal bando di concorso (lex specialis), si stagliano le situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo (pretensivo) dei candidati. .... In altri termini, nelle procedure concorsuali la p.a. esercita un potere autoritativo inteso ad individuare, mediante una selezione imparziale, i candidati meritevoli a cui assegnare un bene della vita non disponibile per tutti, escludendo contestualmente gli altri.*

*Un tale potere, a ben vedere, non risulta rinvenibile nella procedura di formazione delle graduatorie di istituto (così anche per le GPS, trattandosi di una procedura che si fonda esclusivamente sull'attribuzione di punti prefissati ai titoli dichiarati, n.d.r.) che, invece, si caratterizza per l'iscrizione al loro interno, nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita istanza di inserimento. Tali graduatorie, possono essere poi utilizzate dai dirigenti scolastici per individuare, per scorrimento, i soggetti a cui affidare incarichi a tempo determinato per far fronte a carenze organiche locali. Dalla procedura in parola non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto. Non pare individuabile, nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo."*

Aderiscono alla tesi della competenza del giudice ordinario in tema di controversie riguardanti le graduatorie di istituto come delle GPS, le seguenti recenti pronunce: TAR Lombardia-MI n. 128/2021, TAR Toscana n. 236/2021, TAR Campania n. 2026/2021, TAR Lazio n. 10388/2020, Corte App. Genova n. 247/2020, sulla base di una distinzione operata da Cass. civ., SU, con sent. n. 5454/2019 e ord. n. 17123/2019, che in una causa avente ad oggetto la graduatoria di istituto, ha stabilito che la giurisdizione si determina in base al *petitum sostanziale*, e pertanto «occorre distinguere – alla luce dei



*principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017) – a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria.». Dello stesso tenore anche la Suprema Corte di Cassazione, SU, con la sentenza n. 8098/2020.*

Peraltro, proprio in merito alla richiesta di collocamento di un docente nelle G.P.S. il Tar Lombardia con decreto n. 334 del 2020 ha stabilito che *“La formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c.c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo ( Cons. St. ad plen. 12 luglio 2011 n.11, TAR Emilia Romagna 11 aprile 2017 n. 134, TAR Piemonte Sez. II 5 agosto 2016 n. 1110)”.*

E pertanto ove non si contestino i criteri di attribuzione dei punteggi fissati dall'atto amministrativo generale (DM o OM), ma semplicemente la corretta applicazione degli stessi da parte del soggetto incaricato di formare la graduatoria, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario che può anche verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli).



Così anche nella presente controversia, l'oggetto dell'impugnazione corrisponde alla mancata valutazione dei titoli di servizio per effetto di un mero refuso materiale, non rettificato in autotutela dall'Amministrazione, con la conseguente attrazione alla giurisdizione del G.O.

## NEL MERITO

### **ILLEGITTIMITÀ DELLA MANCATA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CD SOCCORSO ISTRUTTORIO**

L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 ha previsto che ai sensi dell'art. 8, comma 5, 6, 7 e 8: *"5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. 7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. 8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato."*

Pertanto ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. n. 112/2022 il sistema informatico elabora una proposta di punteggio sulla base dei titoli dichiarati, tale attività è poi sottoposta a verifica da parte degli uffici scolastici. L'attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte dell'Amministrazione resistente appare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del MIUR (in tal senso Tribunale di Massa, ordinanza del 04.11.2020; Tribunale di Foggia, ordinanza del 02.01.2021; Tribunale di Frosinone, sentenza n. 228/2021, allegate).



Nel caso che ci occupa, la ricorrente vanta quale titolo il servizio prestato nella classe di concorso A046 nell'anno scolastico 2021-2022, tuttavia, tale servizio, valutabile ai sensi della Tabella A4 allegata all'O.M. n. 112/2022 (doc 11), non è stato valutato correttamente in sede di formazione delle GPS in esame in quanto (per un errore imputabile alla ricorrente ovvero del sistema informatico) non risulta correttamente "inserito" nel sistema o al momento dell'inoltro della domanda.

Difatti parte ricorrente, al momento della presentazione della domanda di aggiornamento GPS, ha quindi per un errore formale, inserito il suddetto servizio nella classe di Concorso A045, anziché la A046, cui la ricorrente appartiene e lo stesso è stato quindi suo malgrado inserito nella classe di concorso A045, considerandolo come servizio aspecifico, e conseguentemente conteggiato al 50% del suo punteggio.

Orbene, anche a voler ritenere che l'erroneo inserimento della classe di concorso A045, in luogo di quella corretta A046, relativamente al servizio prestato nell'anno scolastico 2021-2022, sia dipeso da un errore imputabile esclusivamente alla stessa parte ricorrente, deve ritenersi illegittima la condotta tenuta dal Ministero dell'Istruzione il quale, a fronte delle numerose istanze presentate dalla ricorrente, con svariati reclami, non ha provveduto a rettificare la posizione della docente.

Secondo l'art. 15 dell'O.M. n. 112/2022, comma 1, *"Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1."*

Ai sensi della tabella di valutazione dei titoli di cui all'art. 8 comma 1, lett.d), che rimanda alla Tab. A4, allegata alla stessa O.M. oggetto di valutazione è il *"servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado: a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari..."*.





In ragione di tali norme pertanto, sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno di servizio,

Pertanto tale servizio avrebbe dovuto essere valutato, dal Ministero dell'Istruzione, per la classe di concorso A046, come servizio specifico, con un punteggio pari a n. 12 punti invece che come servizio aspecifico prestato nella classe A045, il tutto con un sensibile incremento della propria posizione in graduatoria, per ulteriori 6 punti.

Orbene l'O.M. n. 112/2022, al pari della precedente n. 60/2020, non ha previsto una procedura per la regolarizzazione delle domande presentate in fornra incompleta o parziale, né ha previsto la pubblicazione dappriina delle graduatorie provvisorie e poi di quelle definitive in modo da consentire rettifiche di errori materiali da parte dei docenti (come invcce era previsto nelle preccdenti disposizioni ministeriali che regolavano l'inclusione e l'aggiornamento delle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze ).

Ciò nonostante la ricorrente, ancor prima della pubblicazione delle GPS, in data 29.07.2022, e successivamente, una volta pubblicate le GPS definitive in data 02.08.2022, accortasi della inesatta valutazione dei propri titoli di servizio, ha presentato due distinti reclami per la correzione del suo punteggiog, ed un sollecito, che tuttavia il Miur non ha nenache valutato.

Orbene la condotta del Miur è illegittima e la docente ha diritto alla valutazione dei titoli di servizio posseduti con conformità alla tabella A/4 cit. e all'attribuzione del relativo punteggio nelle GPS per il triennio corrente e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'errore nell'inserimento dei titoli in sede di inoltro della domanda telernatica sia addebitabile alla ricorrente ovvero al Miur o al sistema informatico.

Invero quanto accaduto è strettamente correlato alla natura farragginosa del sistema POLIS, il quale è privo dei requisiti richiesti dalla norma, in termini di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione; non consente di visualizzare a video alcuna idonea finestra o form di corretta acquisizione e caricamento dei dati inseriti.



Il sistema Polis è in contrasto con la normativa in materia di atti e procedimenti amministrativi, quali la L. 241/1990, il Dlgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale – CAD); è in violazione dell'art. 1 Cost., dell'art. 97 Cost, quale il diritto al lavoro e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Difatti la presentazione delle istanze, la valutazione e la definizione delle GPS, a mezzo di una mera procedura informatizzata, asettica e impersonale, in assenza di un responsabile del procedimento, in assenza di un ufficio e/o istituto scolastico con funzionari dedicati alle necessarie attività di supporto per la predisposizione, compilazione e invio delle stesse, è in violazione dei principi e dei criteri generali che caratterizzano la Pubblica Amministrazione, il suo operato e gli atti amministrativi, in violazione della L. 241/1990 e del Dlgs 82/2005, art. 12 (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale).

A ciò si aggiunga che non è stato nemmeno previsto alcun supporto da parte del Ministero, del personale dell'UST territoriale e/o da parte delle Segreterie degli Istituti scolastici dislocati sul territorio.

Sul punto, qualsiasi sistema informatico in utilizzo al Ministero avrebbe dovuto prevedere e consentire l'esercizio del potere correttivo o sostitutivo, tipico della Pubblica Amministrazione.

La rettifica del punteggio su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati in possesso del Miur discende, inoltre, dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio. Ai sensi dell'art. 6, comma 1. lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71. comma 3. del d.P.R. n. 445/2000 la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

Nella specie la ricorrente ha proposto la domanda con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti; con l'esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto incontestati e già a conoscenza della p.a.



Il soccorso istruttorio è richiesto in relazione alla documentazione concernente i titoli di servizio pacificamente posseduti e non agli elementi essenziali della domanda presentata nei termini e da un soggetto legittimato. Si tratta in sostanza di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titoli già dichiarati e già riconosciuti dal Ministero.

Pelaltro, la ricorrente in sede di reclamo ha espressamente chiesto il riconoscimento del punteggio legittimamente acquisito, fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili per procedere alle necessarie verifiche e rettifiche.

Non si rivengono ragioni ostative alla applicazione, nella latispecie in esame, del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della Legge n. 241/1990 volto alla rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete.

La facoltà di correggere errori o omissioni della domanda nel rispetto di limiti temporali compatibili con le esigenze della p.a., risponde ai generali principi di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi l'azione amministrativa e costituisce attuazione delle garanzie partecipative previste dalla L. 241/1990.

Peraltro, come detto, nel caso di specie alla ricorrente è stata erroneamente conteggiato il servizio prestato in una classe di concorso sbagliata non essendo in possesso del relativo titolo di accesso, con la conseguenza che la rettifica della posizione del ricorrente risponderebbe in primo luogo ad un interesse primario della stessa PA.

Laddove l'O.M. cit prevede la rettifica in base ai titoli effettivamente posseduti, non fa altro che rifarsi al disposto dell'art. 6 della legge 241/90, il quale ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare la documentazione carente.

La ratio sottesa è la tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere; su tale questione è intervenuta di recente sia la giustizia amministrativa che la giurisprudenza di merito, affrontando proprio il caso di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione. A questo riguardo il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 20



giugno 2019, n. 4198 ha precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente.

In un caso analogo a quello di specie, di recente, il Tribunale di Massa, in persona della dott.ssa Agostini, con provvedimento del 02/10/2020, ha emesso decreto di accoglimento e rettifica del punteggio di GPS, inaudita altera parte, poi confermato con provvedimento del 03.11.2020, come segue: *“rilevato che a seguito della procedura di inserimento, in modalità telematica, dell'istanza di partecipazione alla cd GPS, Graduatoria Provinciale per le supplenze non sono stati correttamente attribuiti i punteggi per la maggiorparte dei “periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo”; che il sistema informatico si limita a proporre il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati (v. OM 60 del 10-07-20, art. 8, comma 4), mentre è compito degli uffici scolastici provinciali “procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni” (comma 5); che in caso di difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (comma 6); che tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi pare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in caso di malfunzionamento della procedura informatica o di errori ed omissioni dipendenti dalla farraginosità della stessa, ipotesi che pare ricorrere nella fattispecie in esame, parendo legittima la non valutabilità della domanda soltanto nel caso di presentazione dell'istanza in modalità cartacea o di istanza presentata telematicamente fuori termine o di mancanza dei requisiti generali di ammissione (v. art. 7, comma 7) o di totale omissione delle dichiarazioni previste dall'ordinanza; che, pertanto, a maggior ragione in considerazione delle istanze presentate dalla ricorrente, i dirigenti scolastici e/o l'ufficio scolastico provinciale avrebbero potuto procedere alla rettifica del punteggio; ritenuto, quindi, prima facie, come paia sussistente il requisito del fumus, così*



*come quello del periculum, considerato che il tempo occorrente alla celebrazione del giudizio ordinario ed anche il tempo necessario per la convocazione delle parti potrebbero pregiudicare il diritto costituzionale al lavoro della ricorrente". ( in senso conforme anche il Tribunale di Foggia con un decreto emesso in sede cautelare il 2 gennaio 2021 nell'ambito del procedimnto R.G.N. 7638/2020; Tribunale di Terni, ordinanza cautelare del 15.04.2021 nell'ambito del procedimento R.G.N. 120/2021)*

Nel caso di specie, il soccorso istruttorio deve ritenersi certamente esperibile, trattandosi di errore certamente riconoscibile dalla Pa, proprio in ragione della immediata rilevabilità del possesso dei titoli di servizio (servizio prestato nella scuola pubblica nell'annpo scolastico 2021-2022 nella classe di concorso A046), nonchè delle immediate istanze di reclamo inoltrata dal ricorrente, che ben avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio.

In definitiva, l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo e verifica sulla documentazione presentata come invece avrebbe dovuto, neppure a seguito della segnalazione del ricorrente né ha attivato il meccanismo del cd. soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, l. 241 cit, chiedendo alla docente di rettificare, rectius, rettificare essa stessa, le dichiarazioni erronee o incomplete.

In conclusione, l'inserimento del ricorrente nelle GPS classe di concorso A046, con perdita dei punti per il servizio prestato nell'anno scolastico 2021-2022, è avvenuto, in palese violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione che impongono e sanciscono i principi di ragionevolezza, efficienza e di buona amministrazione nonché del giusto procedimento, trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo, atteso che alla ricorrente è stato sia impedito di regolarizzare la sua domanda indicante una classe di concorso diversa da quella di appartenenza in un congruo termine che la l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere.

Pertanto, l'Amministrazione resistente, essendo stata tempestivamente e formalmente edotta dell'errore con le formali segnalazioni/reclami inviate dalla ricorrente, avrebbe



potuto e dovuto provvedere, in autotutela, ad inserire correttamente l'istante nella classe di concorso A046.

Il mancato riconoscimento del servizio effettuato nell'anno scolastico 2021-2022, come aspecifico con conseguente attribuzione di 6 punti, invece dei corretti 12, e l'erroneo (ed inutile) inserimento dello stesso nella classe di Concorso A045 (per la quale l'istante non ha il titolo di accesso), comporta per la stessa la quasi impossibilità assoluta di ricevere incarichi di supplenza sia annuali che temporanei e dunque comporta gravi ed evidenti danni, oltre che economici, specie in termini di perdita di chance lavorative non risarcibili per equivalente.

#### **SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC**

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle G.P.S. rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Quanto alla sussistenza del "fumus boni iuris" lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie provinciali con il corretto punteggio.

Quanto al requisito del "periculum in mora" il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante alla ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce alla stessa di essere chiamata per incarichi, sulle proprie classi di concorso, in modo preferenziale rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante alla Prof.ssa Cannizzaro.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza della ricorrente di essere correttamente inserita in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, nel corrente anno scolastico 2022/2023.



Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro *“ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose”* (cfr Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).

Inoltre, nel caso di specie, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente rileva sotto vari aspetti: 1) nel corrente a.s., rebus sic stantibus, la ricorrente avrà difficilmente un incarico di supplenza annuale in virtù del punteggio errato; 2) il continuo scorrimento delle graduatorie pregiudica la ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione ed annessi; 3) i docenti che si sono avvantaggiati di pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del Lavoro stanno ottenendo l'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria, circostanza quest'ultima che lede gravemente coloro che ancora non hanno promosso ricorso e/o chiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento della correzione dell'inserimento in graduatoria; 4) gli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future qualora dovessero ottenere l'incarico di supplenza che sarebbe spettato alla ricorrente.

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Cannizzaro Antonia, come sopra rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale di Bologna, affinché, per le causali di cui in premessa, Voglia, in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione e/o annullamento e/o inefficacia di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti:



a) accertare e dichiarare cautelatamente il diritto della dott.ssa Cannizzaro Antonia ad essere inserita nelle Graduatorie per le supplenze – GPS II fascia, classe di concorso A046 ex O.M. n. 112/2022, per il profilo di docente, per la Provincia di Bologna, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data della domanda di partecipazione, per complessivi punti n. 67, pari ai 61 già riconosciuti, più ulteriori 6 accertandi in virtù della corretta valutazione del servizio prestato nella classe A046, nell'anno scolastico 2021-2022, come servizio specifico;

b) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, CF 80185250588, corrente in Viale Trastevere 76/A, Roma, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, in persona del Dirigente p.t., ad inserire il docente Cannizzaro Antonia nella legittima posizione spettante risultante dai titoli complessivamente posseduti, nelle suddette Graduatoria per le supplenze della provincia di Bologna con il punteggio totale di 67, in virtù dei titoli di studio e di servizio posseduti,

c) ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Bologna vigenti per il biennio 2022-2024 per la classe di concorso A046

d) ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento della ricorrente nella detta graduatoria;

e) il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento distratte ex art. 93 cpc.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 259,00.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Stampa graduatoria GPS del sistema POLIS della posizione della ricorrente;
- 2) contratto di servizio del ricorrente anno 2021-2022;





- 3) domanda GPS 2022-2024 della ricorrente;
- 4) domanda di informatizzazione supplenze della ricorrente;
- 5) certificato di laurea della ricorrente;
- 6) reclamo del 29.07.2022;
- 7) reclamo del 02.08.2022;
- 8) sollecito reclamo del 30.08.2022;
- 9) estratto della graduatoria GPS II fascia classe A046;
- 10) O.M. del MIUR n. 112 del 2022;
- 11) Tabella A/4 valutazione titoli all.ta all'OM n. 112/2022;
- 12) carta d'identità e codice fiscale;
- 13) Ordinanza del Tribunale di Terni n. 120-2021
- 14) sentenza Trib Frosinone n 228 del 16 marzo 2021.

Reggio Calabria, 07/09/2022

Avv. Alessandra Di Fazio

